

Azienda Farmacia Comunale di Cornaredo

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina il sistema delle procedure per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi specificatamente individuati nello stesso ed entro i limiti riportati negli articoli seguenti.

Il Direttore provvede alla programmazione di lavori e all'acquisizione di beni e servizi in relazione al budget e al programma degli investimenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento di lavori, servizi e forniture di beni avvenga in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le disposizioni del presente Regolamento si armonizzano con le norme contenute nel D. Lgs. 2 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. "Codice dei Contratti pubblici" con particolare riferimento all'art. 125 del medesimo.

ART. 3 – LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

L'acquisizione di lavori in economia è consentita fino all'importo di 200.000,00 Euro, le forniture di beni e di servizi in economia sono consentite fino all'importo di 211.000,00 Euro (importo soggetto ad adeguamento automatico tenuto conto della revisione periodica di cui all'art. 248 del Codice dei Contratti pubblici).

Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto di I.V.A. di legge.

Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia concorrono alla determinazione dei limiti di importo del presente regolamento.

Gli importi di cui ai commi precedenti non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento.

Nessun lavoro o fornitura di beni e/o servizi d'importo superiore a quello indicato nel comma precedente potrà essere artificiosamente frazionata allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente Regolamento.

Non sono considerati artificiosamente frazionati:

- a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile a esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;

- b) gli affidamenti di un intervento misto di lavori, servizi o forniture separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia possono sempre essere sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni e a tutte le procedure telematiche di acquisto previste dalle normative vigenti.

Oltre agli importi sopra indicati si dovrà provvedere attraverso le ordinarie procedure d'acquisto di servizi e forniture applicando le disposizioni nazionali e/o comunitarie in materia.

Qualora l'importo della fornitura, benché nei limiti economici fissati dal presente Regolamento, o le caratteristiche del bene da acquistare o del servizio da acquisire suggeriscano il ricorso a diverse procedure a evidenza pubblica, il Direttore dispone il ricorso a gara pubblica o ad altra diversa procedura di individuazione del contraente.

Art. 4 – LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA

Possono essere eseguiti in economia i seguenti lavori:

- a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata a eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste dal Codice; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
 - 1. riparazioni ai manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
 - 2. lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza e la salvaguardia dell'incolumità pubblica,
- b) interventi non programmabili in materia di sicurezza dei lavoratori, degli immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni ambito di competenza dell'Azienda;
- c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- d) lavori necessari per la compilazione di progetti (indagini, sondaggi, analisi);
- e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno all'appaltatore inadempiente, quando vi sono necessità e urgenza di completare i lavori.

Possono altresì essere eseguiti in economia tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

- a) lavori di conservazione, manutenzione adattamenti e riparazioni di beni mobili e immobili, con i relativi impianti, infissi accessori e pertinenze in uso all'Azienda o presi in locazione;

Possono altresì essere eseguiti in economia i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'art. 5 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'art. 6.

Art. 5 – FORNITURE ACQUISIBILI IN ECONOMIA

Possono essere acquisite in economia le forniture di seguito elencate:

- a) farmaci, parafarmaci, prodotti sanitari e specialità medicinali in genere, altri prodotti destinati alla rivendita presso le farmacie;
- b) arredi e attrezzature per locali e uffici dell'Azienda quali, e titolo indicativo:

1. mobili e soprammobili, tende, apparecchi per illuminazione, macchine per ufficio;
 2. beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni, filmati;
 3. dispositivi a supporto della diagnosi;
- c) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere;
 - d) materiale di cancelleria, valori bollati, materiale di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
 - e) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
 - f) vestiario di servizio e dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
 - g) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
 - h) beni e apparecchi per la telefonia fissa e mobile, televisori, registratori, radio;
 - i) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
 - j) autocarri, automobili, ciclomotori, e relativi ricambi e manutenzioni;
 - k) prodotti per autotrazione e funzionamento di mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
 - l) attrezzature e mezzi di funzionamento destinati a svolgimento di attività e servizi inerenti l'oggetto sociale dell'Azienda;
 - m) forniture di qualsiasi genere da eseguirsi in seguito alla risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine contrattualmente previsto;
 - n) forniture necessarie al fine di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - o) prestazioni periodiche di forniture a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente nella misura strettamente necessaria;
 - p) forniture necessarie per motivi di urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per la salvaguardia del patrimonio aziendale.

Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti ai sensi dell'art. 4 o alla prestazione di servizi in economia ai sensi dell'art. 6.

Art. 6 – SERVIZI IN ECONOMIA

Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizio di seguito elencate:

- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti dell'Azienda;
- b) servizi di trasporto di qualsiasi genere, servizi di corriere, spedizione e consegna;
- c) servizi di pulizia degli edifici;
- d) servizi di trasloco;
- e) servizi informatici e affini;
- f) servizi di ricerca e sviluppo compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio economiche analisi tecniche e finanziarie;
- g) servizi assicurativi, bancari e finanziari;

- h) servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili, compresi gli adempimenti conseguenti, la consulenza fiscale e tributaria;
- i) servizi di consulenza gestionale e affini;
- j) servizi di consulenza in materia di personale e di elaborazione paghe;
- k) servizi pubblicitari;
- l) servizi di editoria e di stampa;
- m) servizi relativi alla sicurezza;
- n) servizi di vigilanza e di sorveglianza;
- o) servizi relativi alla formazione e al perfezionamento del personale;
- p) nolo, affitto o altre forme di prestito contro corrispettivo di beni e attrezzature;
- q) locazioni di beni mobili e immobili e locazione finanziaria;
- r) servizi legali, notarili
- s) servizi di consulenza tecnica, scientifica e amministrativa;
- t) servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria (collaudi, frazionamenti, sicurezza, etc) alle condizioni di cui al successivo art. 13;
- u) servizi di assistenza e supporto agli organi sociali;
- v) servizi di qualsiasi genere da eseguirsi in seguito alla risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine contrattualmente previsto;
- w) servizi necessari al fine di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- x) prestazioni periodiche di servizi a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente nella misura strettamente necessaria;
- y) servizi necessari per motivi di urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per la salvaguardia del patrimonio aziendale.

Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti ai sensi dell'art. 4 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'art. 5.

Art. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Direttore o il Presidente del Consiglio di Amministrazione (di seguito "Presidente") cura l'esecuzione degli interventi in economia in qualità di Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto delle disposizioni previste all'art. 10 e 125 del Codice Contratti pubblici e nei limiti del budget approvato dal Consiglio di Amministrazione o delle somme relative a lavori in economia previste tra le somme a disposizione.

In tale veste, il Responsabile Unico del Procedimento vigila sulla corretta esecuzione del contratto ovvero sulla corretta esecuzione delle prestazioni ordinate attraverso l'emissione degli specifici atti contrattuali, secondo quanto previsto al successivo art. 16.

Nelle more dell'approvazione del budget le competenze di spesa sono in capo al Consiglio di Amministrazione o a un suo delegato.

Art. 8 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA

I lavori, le acquisizioni di forniture di beni e di servizi in economia, disciplinate dal presente Regolamento possono essere effettuate con i seguenti sistemi:

- in amministrazione diretta: in questo caso, sotto la direzione del Responsabile Unico del Procedimento, l'Azienda organizza ed esegue i lavori e/o i servizi con personale dipendente o eventualmente assunto o acquisito per l'occasione, utilizzando mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che dovessero rendersi necessarie. I lavori e/o servizi assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 euro.
- a cottimo fiduciario: l'acquisizione di lavori, beni e servizi avviene a seguito di affidamento a soggetti esterni mediante le procedure specificate al successivo art. 9. Nel caso di acquisto di beni o fornitura di servizi mediante il sistema del cottimo fiduciario si potrà ricorrere, nelle procedure, anche a forme innovative di gara col ricorso alle nuove tecnologie telematiche secondo le procedure definite dal D.Lgs 163/2006.

Art. 9 – PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO

L'affidamento di lavori, servizi e l'acquisizione dei beni a cottimo fiduciario può essere effettuato:

- mediante procedura negoziata, senza preliminare pubblicazione di bando, secondo quanto descritto all'art. 10 del presente Regolamento;
- mediante affidamento diretto ai sensi del successivo art. 11;

Art. 10 – SCELTA DEL CONTRAENTE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA

Per l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino a 200.000,00 e per le forniture di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino al 211.000,00 euro, l'affidamento mediante il sistema del cottimo fiduciario avviene tramite procedura negoziata, attraverso la consultazione di operatori economici scelti dall'Azienda nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento dei fornitori.

In questo caso, il Responsabile Unico del Procedimento procederà, di norma, a consultare almeno cinque operatori economici idonei (se sussistono in tale numero in relazione alla tipologia di lavori, bene o servizio da acquisire), individuati sulla base di ricerche di mercato o iscritti all'Albo fornitori di cui al successivo art. 12.

Il criterio della rotazione non è applicato nei casi in cui il bene o servizio da acquisire abbia caratteristiche tecniche e/o funzionali tali da consentire la sola partecipazione di soggetti specifici.

Qualora, per mezzo delle ricerche effettuate non siano stati individuati soggetti in numero sufficiente a garantire un'effettiva concorrenzialità, l'Azienda si riserva la facoltà di dare notizia dell'avvio della procedura di acquisizione attraverso pubblicazione di apposita informativa sul proprio sito internet.

In caso di scelta di addvenire a procedure negoziate per importi inferiori a 40.000 Euro e fino a 20.000 euro saranno sufficienti tre richieste d'offerta.

Art. 11 – AFFIDAMENTO DIRETTO

Il Responsabile Unico del Procedimento potrà prescindere dalla richiesta di una pluralità di offerte, ricorrendo all'affidamento diretto a un unico fornitore, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00 esclusa IVA, a condizione che il fornitore sia iscritto all'albo fornitore di cui all'art. 12.

Con le stesse modalità, nei limiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento, si potrà analogamente procedere nel caso di specialità del lavoro, bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato ovvero per comprovati motivi d'urgenza.

In tal caso, il Responsabile Unico del Procedimento richiedente dovrà motivare dettagliatamente e per iscritto il ricorso a tale procedura specificando:

- le caratteristiche del bene o del servizio riconducibili al concetto di privativa industriale;
- le impellenti e imprevedibili esigenze di pubblica utilità, i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuovere gli inconvenienti verificatisi.

E' in ogni caso consentito l'affidamento diretto per forniture d'importo fino a euro 40.000,00 esclusa IVA, relative a farmaci, medicinali e articoli per successiva rivendita in farmacia, quando tali acquisti avvengono direttamente dal Produttore/Licenziatario/Distributore Unico Nazionale.

Art. 12 ELENCO FORNITORI IN ECONOMIA

Nell'elenco dei fornitori per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia sono iscritti, oltre ai soggetti e alle imprese già noti e di fiducia, inseriti nell'"albo fornitori" in sede di prima formazione, i soggetti e le imprese che ne facciano domanda e che dimostrino le capacità e le idoneità richieste.

L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia negoziata.

Dagli elenchi, soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale, possono essere esclusi i soggetti che hanno un contenzioso aperto con l'Azienda, almeno fino al passaggio in giudicato della sentenza nonché gli operatori economici che, secondo motivata valutazione, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.

I soggetti e le imprese devono essere iscritti al Registro delle imprese. I soggetti devono essere qualificati e comunque possedere i requisiti di ordine generale, organizzativo e tecnico. L'Azienda può procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

Art. 13 – DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA

I servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria (collaudi, frazionamenti, sicurezza, relazioni geologiche, etc...) di importo inferiore a 40.000,00 euro possono essere affidati dal responsabile del procedimento con le modalità previste per l'affidamento diretto di cui al precedente art. 11.

All'affidamento dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo superiore a 40.000,00 euro non si applicano le norme del presente regolamento ma si rinvia ai corrispondenti articoli del Codice ed alle norme dell'ordinamento giuridico vigenti in materia.

Art. 14 – INVITO A PRESENTARE OFFERTA

La richiesta di offerta e il conseguente scambio di informazioni con i fornitori può avvenire, a discrezione dell'Azienda, mediante raccomandata, mediante fax, per via elettronica (e-mail o procedura elettronica) o mediante combinazione di tali mezzi.

Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti sono indicati nell'invito alla procedura.

La richiesta di offerta potrà prevedere un termine minimo per la ricezione delle offerte pari a 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della medesima.

Tale termine potrà in ogni caso subire variazioni in caso di richieste di chiarimento da parte dell'offerente.

Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione delle informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte.

Le offerte devono essere redatte secondo le indicazioni contenute nell'invito che verrà formulato sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal Responsabile Unico del Procedimento e che contiene, in linea di massima, i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) l'indicazione dei requisiti di capacità morale nonché economico-finanziaria e tecnica che il fornitore deve possedere ai fini dell'ammissione alla procedura;
- c) il documento tecnico riportante le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto;
- d) le modalità di fornitura o di esecuzione del servizio;
- e) i termini di pagamento;
- f) i termini e le modalità di consegna;
- g) le garanzie richieste;
- h) le penalità;
- i) i casi di grave inadempimento e la conseguente facoltà dell'Azienda di provvedere all'esecuzione delle obbligazioni a spese dell'aggiudicatario a seguito di risoluzione del contratto;
- j) l'importo a base della richiesta d'offerta;
- k) il criterio di aggiudicazione nonché tutti quegli altri elementi che si rendono necessari per la particolarità del bene o del servizio acquisito;
- l) la dichiarazione di uniformarsi alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni;
- m) i termini di presentazione dell'offerta e riferimenti del committente;
- n) le indicazioni relative alla facoltà di subappaltare;
- o) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura della prestazione richiesta.

Art. 15 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Gli acquisti di lavori, beni e servizi previsti dal presente Regolamento sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

- al prezzo più basso, qualora i lavori, la fornitura dei beni o l'espletamento dei servizi oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati tecnici ovvero alle dettagliate descrizioni contenute nell'invito;

- all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, i termini di pagamento, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento, etc. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nell'invito.

In entrambi i suddetti casi non sono comunque ammesse offerte in aumento sui prezzi posti a base della richiesta d'offerta.

L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati, in seduta privata, dal responsabile Unico del Procedimento o da un suo delegato coadiuvato da almeno due dipendenti o consulenti dell'Azienda. La verifica di anomalia delle offerte e l'eventuale esclusione di offerte anormalmente basse sarà condotta ai sensi dell'art. 86-87-88-89 del D.Lgs 163/2006.

Delle attività svolte dal Responsabile Unico del Procedimento verrà redatto specifico verbale contenente almeno le seguenti informazioni:

- il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice,
- l'oggetto e il valore del contratto;
- i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
- il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
- se del caso, le ragioni che hanno indotto la stazione appaltante a non aggiudicare la fornitura del bene o del servizio.

Art. 16 - CONTRATTO

A seguito dell'aggiudicazione dei lavori o della fornitura dei beni e/o dei servizi acquisiti secondo le procedure stabilite dal presente Regolamento, il Responsabile Unico del procedimento, previa acquisizione e verifica positiva della documentazione necessaria ai fini della stipulazione e fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 comma 11 del Codice dei Contratti, procederà alla formalizzazione degli atti contrattuali nelle forme di legge.

Tali atti verranno sottoscritti per l'Azienda dal Direttore quale rappresentante legale dell'Azienda o da un Amministratore dotato di apposite deleghe.

Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti nell'invito, l'aggiudicatario in particolare dovrà produrre quanto di seguito indicato:

- tutta la documentazione in originale o in copia autenticata atta a comprovare il possesso dei requisiti economico-finanziari e morali dichiarati a mezzo dichiarazioni sostitutive;
- prova documentale dei poteri della persona che sottoscriverà il Contratto (se non contenuta nel certificato di iscrizione al registro delle imprese, rilasciato dalla competente CCIAA);
- certificato di iscrizione al registro delle imprese con nulla-osta ai sensi della vigente normativa antimafia, rilasciato dalla competente CCIAA, contenente l'elenco di tutti i componenti il consiglio di amministrazione e dell'eventuale Direttore Generale, o dei soci o dei soci accomandatari o dei titolari della società;
- qualora il sottoscrittore dei documenti di gara e/o il sottoscrittore del contratto non sia compreso tra i soggetti elencati nel certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla competente CCIAA, autocertificazione relativa all'insussistenza, in

capo allo stesso, delle cause di divieto, decadenza o sospensione ex art. 10 L. 575/65 s.m.i.;

- eventualmente, la certificazione in materia di assunzione disabili;
- il documento unico di regolarità contributiva.

Tutte le eventuali spese di contratto (bolli, registrazione, copie, etc.) sono a carico del Fornitore.

Art. 17 CONTRATTI APERTI

I contratti aperti si intendono come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo.

Nei contratti aperti, una volta stipulato il contratto secondo le procedure previste dal presente regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta direttamente dall'ufficio competente secondo le modalità stabilite dal singolo contratto.

Qualora, prima della scadenza del termine, l'importo degli interventi da eseguire ecceda l'importo contrattuale il responsabile del procedimento può autorizzare l'ulteriore spesa fino ad un totale complessivo pari all'originario importo posto a base di gara.

Nel caso in cui, prima della scadenza contrattuale, siano necessari interventi rientranti per tipologia nel contratto aperto che comportano un supero di spesa rispetto all'originario importo posto a base di gara, il responsabile del procedimento, previa verifica della copertura finanziaria, può motivatamente autorizzare l'ulteriore spesa fino a un totale complessivo non superiore al limite finanziario massimo previsto dall'art. 3.

Art. 18 – GARANZIE

A garanzia della regolare esecuzione del contratto potrà essere richiesta al Fornitore, una garanzia pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione (cauzione definitiva); in caso di ribasso di gara superiore al 10% la garanzia viene aumentata di tanti punti percentuali quanti quelli eccedenti il 10% di ribasso; in caso di ribasso superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20%.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 75 del D.lgs 163/06 le aziende certificate ISO 9001:2008, l'importo della garanzia viene ridotto al 50%.

La garanzia dovrà essere prodotta secondo gli schemi approvati dal Ministero delle Attività produttive di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporto, secondo quanto previsto dall'art. 252 comma 6 del codice dei contratti.

La garanzia, che sarà svincolata all'approvazione del certificato di collaudo o attestato di regolare esecuzione, dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Azienda.

La garanzia fideiussoria può non essere richiesta per le forniture di valore inferiore ad euro 5.000,00 oneri fiscali esclusi e nei casi in cui il pagamento delle fatture avviene esclusivamente dopo l'avvenuta regolare fornitura.

Art. 19 – SERVIZI COMPLEMENTARI

In analogia a quanto previsto dalla normativa in materia di procedure a evidenza pubblica (art. 147 del D.Lgs 163/06), qualora nel corso del cottimo fiduciario si renda assolutamente necessario ed indispensabile eseguire interventi complementari rispetto al contratto principale, non prevedibili al momento della richiesta di offerta, l'Azienda potrà affidare direttamente al Fornitore tali servizi nel limite del 50% dell'importo di aggiudicazione al netto dell'IVA.

Art. 20 – QUINTO D'OBBLIGO

In relazione alla tipologia dei lavori, del bene o del servizio acquisito, l'Azienda si riserva la facoltà di ricorrere all'istituto del quinto d'obbligo (art.132 D.Lgs 163/2006).

Art. 21 – VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

Tutti i lavori, i servizi e le forniture di beni acquisiti nell'ambito del presente Regolamento sono soggetti rispettivamente ad attestazione di regolare esecuzione o a collaudo in base alle condizioni che verranno indicate nel contratto.

Le operazioni di collaudo devono concludersi entro i termini stabiliti nell'ambito delle condizioni contrattuali, secondo le modalità ivi previste.

Art. 22 – RINNOVO DEI CONTRATTI

Non è consentito il rinnovo tacito dei contratti di lavori e fornitura di beni e servizi.

Tenuto conto della natura delle prestazioni oggetto del contratto, l'Azienda può riservarsi la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata per l'affidamento di servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati all'appaltatore sulla base del contratto iniziale.

In tal caso, fermo restando il rispetto dei limiti d'importo stabiliti dall'art. 3 del presente Regolamento, nel valore dell'appalto è compreso l'importo relativo all'eventuale ripetizione del servizio.

Art. 23 – MODALITA' DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI

I contratti sottoscritti ai sensi del presente Regolamento potranno prevedere modalità di soluzione delle controversie che dovessero insorgere nel corso della loro esecuzione sulla base di quanto previsto dalla Parte IV del Codice dei contratti, in quanto applicabile.

Art. 24 – FORME DI PUBBLICITA'

Il Direttore o il Presidente provvede a dare massima pubblicizzazione alla necessità di acquisto di beni e servizi facendo ricorso alle procedure in economia. La pubblicizzazione delle necessità di acquisto può aversi anche con diffusione di informazioni ad associazioni di categoria o con pubblicazione di avvisi sui siti internet dell'Azienda e/o del Comune.

In ogni caso le forme di pubblicizzazione devono essere coerenti con il criterio di pervenire a rapida soddisfazione dell'esigenza di acquisto con termini procedurali semplificati e modalità qualitative garantite.

Art. 25 – ALIENAZIONI

Per l'alienazione di impianti, macchinari, apparecchiature, attrezzature, materiale e veicoli in disuso, il Direttore o il Presidente provvede interpellando, ove possibile, più operatori economici in numero analogo a quanto previsto dal precedente art. 10.

L'aggiudicazione viene effettuata al miglior prezzo con pagamento a pronti o a termine.

E' possibile stabilire la cessione dei beni in parola nell'ambito delle procedure di cottimo fiduciario relative all'acquisto di beni simili, a parziale sconto del prezzo a base d'asta.

Per i materiali, apparecchiature o macchinari non più utilizzabili dall'Azienda e di scarso valore commerciale, il Direttore o il Presidente potrà effettuare la cessione gratuita a scuole, istituti di educazione o di assistenza, associazioni di volontariato, entri senza scopo di lucro e con finalità sociali che ne abbiano fatto richiesta.

Art. 26 – ACCESSO AGLI ATTI

Per quanto riguarda gli atti e i documenti relativi alle procedure di affidamento si fa riferimento all'art. 13 del Codice dei contratti e agli specifici regolamenti applicabili all'Aziendale.

ART. 27 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si rinvia al Codice dei Contratti di cui al D.Lgs 163/06 e successive integrazioni e modifiche in quanto applicabile.

Art. 28 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua approvazione formale da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet dell'Azienda.